



BANDO DI CONCORSO DI AGGIORNAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2022

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE	
A - INTRODUZIONE	2
A.1 QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA	2
A.2 COME SI PRESENTA LA DOMANDA	2
A.3 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE	3
A.4 CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	3
A.5 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CHE PUÒ PARTECIPARE AL BANDO	4
A.6 CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	5
B – ASPETTI GENERALI	5
B.1 COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	5
B.2 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	6
B.3 COME E' COMPOSTA LA DOMANDA	6
C – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	6
SEZIONE 1 – REQUISITI PERSONALI	6
SEZIONE 2 – REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE	6-13
SEZIONE 3 – SITUAZIONE REDDITUALE	13
SEZIONE 4 – CONDIZIONI ABITATIVE	13-17
SEZIONE 5 – CONTRIBUZIONE GESCAL	17
SEZIONE 6 – CONTATTI E RECAPITI	17
D – SPECIFICAZIONI FINALI	18
D.1 – ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA	18
D.2 – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE	18



A - INTRODUZIONE

Le istruzioni alla compilazione della presente domanda si suddividono in quattro parti:

- A - Introduzione
- B - Aspetti generali
- C - Guida alla compilazione della domanda
- D - Specificazioni finali

In questa parte vengono fornite le informazioni generali riguardanti la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso (quando si deve presentare, le modalità di presentazione, i soggetti che possono presentarla ecc...).

Si ricorda che la normativa di riferimento è la Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n.2 "*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*" integrata e modificata dalle Leggi Regionali n. 51/2020 e dalla n.35/2021, da qui in avanti denominata "legge regionale".

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali e Politiche Abitative:

- ai seguenti numeri telefonici: **0586/980121 – 0586980227** dalle ore **9:00** alle ore **13:00** dal lunedì al venerdì;
- inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **ufficiocasa@comune.collesalvetti.li.it**

A.1 Quando si presenta la domanda

La domanda deve essere presentata dal 2 Novembre **2022** fino al **31 Dicembre 2022**.

Si ricorda che la domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata **esclusivamente on line**.

Non saranno in alcun modo e per nessun motivo accettate domande presentate con altre modalità (raccomandata A/R, trasmissione PEC / E-MAIL, consegna a mano ecc...)



IMPORTANTE:

l'orario **23:59:59** del giorno 31 Dicembre 2022 e' il termine ultimo per la fase di trasmissione dei file caricati. **Oltre tale termine il sistema non rilascerà più ricevute di trasmissione delle domande.**

Le domande **non completate** con la trasmissione e stampa ricevuta entro il suddetto orario saranno considerate irricevibili.

Non saranno in alcun modo e per nessun motivo accettate domande pervenute successivamente al termine stabilito dal Comune e, di conseguenza, **non sarà consentito al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria.**

A.2 Come si presenta la domanda

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata **esclusivamente on – line** attraverso la piattaforma dedicata sul Sito Istituzionale collegandosi all'indirizzo:

<https://servizi.comune.collesalvetti.li.it/portal/servizi/moduli/44/modulo>, secondo una delle seguenti modalità:

- **identità SPID: Credenziale del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**; per informazioni sul rilascio collegarsi al seguente link: **<https://www.spid.gov.it/>**;
- **carta di identità elettronica**: solo con la nuova carta dotata di microchip che memorizza i dati del titolare: per informazioni rivolgersi all'Ufficio anagrafe del Comune di Collesalvetti.

Coloro che non hanno la possibilità di fare la domanda on-line autonomamente, ad esempio per mancanza di dotazioni informatiche, potranno rivolgersi per avere assistenza nella compilazione della domanda, presso i Centri assistenza /CAF convenzionati con il Comune di Collesalvetti, che saranno resi noti, con i relativi contatti per appuntamenti, sul sito istituzionale contestualmente alla pubblicazione del Bando.

Gli operatori presenti non forniranno alcuna informazione relativa ai contenuti del bando e alla regolarità e completezza della domanda presentata.

E' necessario presentarsi all'appuntamento in possesso di tutta la documentazione necessaria da allegare alla domanda e muniti di **identità spid** o **carta di identità elettronica** per facilitare l'accesso alla piattaforma dedicata sul Sito Istituzionale;

A.3 Procedura di presentazione della domanda on-line

Prima di entrare nella pagina on-line sul sito del Comune di Collesalvetti del Bando di Concorso Integrativo E.R.P. - anno 2022, per la compilazione della domanda è necessario:

- aver pagato l'imposta di bollo di **€ 16.00** (sedici euro) e compilato la relativa dichiarazione di assolvimento imposta di bollo allegata alla domanda di partecipazione al bando di concorso;
- aver verificato la propria situazione anagrafica e di stato civile;
- essere in possesso di un'attestazione ISEE ORDINARIO/CORRENTE in corso di validità con un valore **non superiore a 16.500 euro** priva di omissioni o difformità;
- essere in possesso di tutta la documentazione da allegare (si veda elenco allegati in calce alla domanda).



IMPORTANTE:

Prima di procedere alla compilazione della domanda on-line si prega di leggere le **presenti istruzioni**, in modo da limitare possibili errori di compilazione che il programma evidenzia solo al termine del caricamento della domanda stessa.

- E' possibile accedere alla domanda on-line tramite i più comuni browser disponibili (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari)



Nota bene:

Si consiglia, prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda, di avere a disposizione tutti i dati e la documentazione scannerizzata da allegare alla domanda stessa in formato elettronico in formato PDF, JPG, JPEG.

L'Ufficio Servizi Sociali e Politiche Abitative **fino alla pubblicazione della graduatoria provvisoria** non potrà fornire informazioni relative all'esito della domanda presentata.

A.4 Chi può presentare la domanda

La domanda è presentata da un solo soggetto **MAGGIORENNE**, denominato **RICHIEDENTE** in nome e per conto dell'intero nucleo familiare.

La domanda è presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa **alla data di pubblicazione del bando di concorso**.

Nella domanda devono essere dichiarati i requisiti essenziali per la partecipazione al bando di concorso stabiliti dell'allegato A della legge regionale.



IMPORTANTE:

- i requisiti sono autocertificati e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio;
- i documenti e i certificati che dimostrano quanto dichiarato devono essere conservati ed esibiti su richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali e Politiche Abitative del Comune di Collesalvetti.



Nota bene:

Si consiglia di conservare in una cartellina “*Bando di aggiornamento ERP 2022*” tutti i documenti e le attestazioni che comprovano quanto dichiarato dal richiedente nella domanda online.

Esempio: l’attestazione del datore di lavoro che il richiedente, pur non essendo residente a Collesalvetti, lavora sul territorio comunale, le attestazioni che tutti i componenti del nucleo familiare non posseggono immobili, l’indisponibilità su immobili o quote di essi, permessi di soggiorno ecc...).

A.5 Composizione del nucleo familiare che può partecipare al bando di concorso

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della legge regionale, il nucleo familiare anagrafico partecipante al bando di concorso deve essere composto **solo dai soggetti** di seguito indicati:

- da una sola persona quale unico componente il nucleo familiare anagrafico;
- i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.



Nota bene:

Eccezioni previste dalla legge regionale alla composizione del nucleo familiare partecipante al bando

Premesso che la tipologia dei nuclei familiari sopra indicati rappresenta la regola per la partecipazione al bando, la legge regionale prevede, tuttavia, anche alcune **eccezioni**, sia per favorire particolari esigenze di autonomia, sia per incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari, come di seguito specificate:

1) art. 9, comma 3 della legge regionale: **possono presentare una domanda distinta rispetto al nucleo familiare di appartenenza:**

- le coppie coniugate;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all’abitazione nella casa coniugale.

PRECISAZIONE: Sono considerati **familiari fiscalmente a carico** i membri della famiglia che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo **uguale o inferiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) di **età non superiore a 24 anni** che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo **uguale o inferiore a 4.000 euro**, al lordo degli oneri deducibili;

2) art. 9, comma 4 della legge regionale, **ai fini della formazione di un nuovo nucleo familiare, possono presentare domanda congiunta:**

- i componenti di coppie di futura formazione;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.



Nota bene:

In entrambi i casi sopra indicati, per l’ammissione al bando di concorso, il valore dell’attestazione ISEE per **ciascuno dei nuovi componenti non deve superare il limite di 16.500 euro**.

In tali casi si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.



IMPORTANTE

Gli assistenti familiari non sono considerati parte del nucleo familiare.

La presenza di assistenti familiari o di terze persone non legati da vincoli affettivi con finalità di assistenza per taluno dei componenti il nucleo richiedente, in sede di verifica per l'assegnazione, non viene considerata nel numero dei componenti, né soggetto titolare del diritto di assegnazione dell'alloggio.

A.6 Chi non può presentare la domanda

Al di fuori dei casi e delle eccezioni previsti dalla legge regionale e indicati al precedente punto A.5, **non e' consentito ad una persona singola presentare una domanda autonoma rispetto al nucleo familiare anagrafico di appartenenza.**

Esempio: non è consentita la presentazione della domanda da parte di un figlio singolo rispetto ai genitori anagraficamente conviventi, da parte di due fratelli rispetto ai genitori anagraficamente conviventi, da parte del genitore solo rispetto al nucleo familiare del figlio convivente, ecc...



B- ASPETTI GENERALI

In questa parte vengono fornite le informazioni generali riguardanti la struttura della domanda, i documenti da allegare e le varie sezioni di cui è composta.

B.1 Compilazione della domanda

Nella domanda è prevista la compilazione di campi obbligatori e di campi facoltativi:

- i campi obbligatori devono essere **necessariamente compilati** dal richiedente. Contengono le **dichiarazioni obbligatorie** relative al possesso dei requisiti essenziali previsti dalla legge regionale per la partecipazione al bando di concorso.
- i campi facoltativi sono compilati dal richiedente **solo se ricorre il caso** e contengono le dichiarazioni relative al possesso delle condizioni di punteggio. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie, ma sono rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi

Esempio: le dichiarazioni contenute nella Sezione 4 - condizioni abitative devono essere rese dal richiedente solo se sussistono le varie condizioni indicate: abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, abitazione che deve essere rilasciata a seguito di sfratto, ecc...).

B.2 Documentazione allegata

Nella domanda le dichiarazioni rese dal richiedente sono collegate ai vari documenti da **allegare obbligatoriamente** a dimostrazione del possesso di un determinato requisito di partecipazione o del riconoscimento di un particolare punteggio.

Si prega, pertanto, di prestare particolare attenzione all'elenco degli allegati alla domanda, presenti all'art. 6 del Bando di Concorso ed a pagina 9 del modulo di domanda.

B.3 Come e' composta la domanda

La domanda è composta dalle seguenti sezioni:

SEZIONE 1 - REQUISITI PERSONALI: in questa sezione devono essere effettuate le dichiarazioni del possesso dei requisiti personali, cioè quelli riferiti **al solo soggetto richiedente**, ossia colui che presenta la domanda in nome e per conto dell'intero nucleo familiare. Tali dichiarazioni **sono obbligatorie** in quanto relative al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale ai fini dell'ammissione al bando di concorso;

SEZIONE 2 - REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE: anche questa sezione contiene dichiarazioni **obbligatorie**. In questo caso sono relative al possesso dei requisiti per l'ammissione al bando **sia da parte del richiedente, sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare** partecipante al bando di concorso;

SEZIONE 3 - SITUAZIONE REDDITUALE: questa sezione contiene una TABELLA nella quale è necessario indicare la tipologia dei redditi e i redditi complessivi **fiscalmente imponibili** percepiti dal richiedente e dall'intero nucleo familiare partecipante al bando di concorso;

SEZIONE 4 - CONDIZIONI ABITATIVE: in questa sezione devono essere effettuate le dichiarazioni del possesso delle condizioni di punteggio. Tali dichiarazioni **non sono obbligatorie** e sono rilevanti esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei punteggi. Tali dichiarazioni devono essere effettuate solo se il richiedente si trova in una delle condizioni indicate nella domanda stessa;

SEZIONE 5 – CONTRIBUZIONE GESCAL: Le dichiarazioni presenti in questa sezione non sono obbligatorie e sono rilevanti esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio. Devono essere effettuate solo se ricorre il caso.

SEZIONE 6 – CONTATTI E RECAPITI: In tale sezione il richiedente deve indicare il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni che riguardano il procedimento attivato con questa domanda, **se diverso dall'indirizzo di residenza**.



C - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

In questa parte sono fornite, sezione per sezione, le istruzioni e le informazioni riguardanti la compilazione della domanda. Complessivamente la domanda si compone di cinque sezioni:

SEZIONE 1 – REQUISITI PERSONALI

SEZIONE 2 – REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE

SEZIONE 3 – SITUAZIONE REDDITUALE

SEZIONE 4 – CONDIZIONI ABITATIVE

SEZIONE 5 – CONTRIBUZIONE GESCAL

SEZIONE 6 – CONTATTI E RECAPITI

Sezione 1 – REQUISITI PERSONALI

In questa sezione devono essere inserite le dichiarazioni del possesso dei requisiti che **riguardano il solo richiedente**, cioè colui che presenta la domanda in nome e per conto del proprio nucleo familiare.

1.1. Cittadinanza

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. Deve essere necessariamente indicata almeno un'opzione.

Il richiedente per partecipare al bando può essere indifferentemente in possesso di cittadinanza italiana o di altro Paese membro UE e non membro UE.



IMPORTANTE:

Nel caso che il richiedente abbia la **cittadinanza di un Paese non membro UE**, è necessario che sia in possesso di un permesso di soggiorno **almeno biennale** (con validità di almeno ventiquattro mesi).

In questo caso, il richiedente, deve pena l'esclusione dal bando di concorso, **indicare obbligatoriamente lo svolgimento di una regolare attività lavorativa** autonoma (possesso di partita IVA, ecc...) o subordinata (dipendente di una ditta/azienda) da indicare nel successivo quadro 1.2..

Nel caso in cui la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno sia ancora in corso, è necessario allegare copia della *"ricevuta per convocazione per PSE"* assieme al permesso scaduto.

1.2 Dichiarazione di avere la sede stabile ed esclusiva o principale dell'attività lavorativa nel Comune di Collesalveti alla data di pubblicazione del bando

Si tratta di dichiarazione obbligatoria solo per i non residenti nel Comune di Collesalveti.

Il richiedente deve documentare lo svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di Collesalveti allegando alla domanda idonea documentazione come l'attestazione del datore di lavoro con l'indicazione della data e/o le date dell'inizio del rapporto di lavoro, eventuali periodi di interruzione ecc...

1.3 Dichiarazione di assenza di condanne penali

Si tratta di dichiarazione obbligatoria quale requisito necessario per la partecipazione al bando di concorso.

Sezione 2 – REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE

In questa sezione devono essere indicati, oltre ai requisiti riferiti al richiedente, **anche quelli di tutto il nucleo familiare partecipante al bando di concorso.**

2.1 Indicazione della struttura dell'intero nucleo familiare anagrafico

Il richiedente, nella tabella, deve indicare tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, specificando per ognuno di essi lo stato civile, i dati anagrafici, l'eventuale presenza di invalidità e la relazione di parentela con lo stesso.



IMPORTANTE:

Nel caso di invalidità **deve essere obbligatoriamente allegato il relativo certificato in formato elettronico.** Per la valutazione di questa condizione non è sufficiente produrre certificati medici generici o di specialisti, ma è **necessario allegare il verbale di accertamento dell'invalidità civile (cecità civile, sordità, handicap e disabilità) rilasciato dalla competente Commissione.** La richiesta per la domanda di invalidità deve avere una data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

Se, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il richiedente non è ancora in possesso del verbale di invalidità, è sufficiente **allegare la ricevuta di presentazione della domanda di invalidità, purché antecedente alla data di pubblicazione del bando,** impegnandosi a produrre il verbale non appena in possesso.

Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto al paragrafo a) a-4 bis dell'Allegato B alla LRT n.2/2019 (necessità di assistenza continua e/o handicap grave art.3, comma 3 della legge 104/1992) è necessario che la **condizione di gravità sia chiaramente espressa nel verbale di invalidità.**

2.1.1 Indicazione del nucleo familiare partecipante al Bando di Concorso.

In questa sezione, il richiedente deve:

- barrare la prima casella se il nucleo familiare partecipante al bando di concorso **coincide** con quello anagrafico;
- barrare la seconda casella se il nucleo familiare partecipante al bando **non coincide** con quello anagrafico e, in questo caso, indicare il/i componente/i del nucleo che non partecipa/non partecipano al bando di concorso;
- barrare la terza casella **solo in caso di formazione di un nuovo nucleo familiare.**

Esempio: coppie di futura formazione oppure domanda congiunta di due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando). La nuova composizione del nucleo familiare dovrà essere indicata nella successiva tabella presente nella domanda alla SEZIONE 3 – SITUAZIONE REDDITUALE.

2.2 Dichiarazione della situazione economica complessiva del nucleo familiare

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Il richiedente deve dichiarare la situazione economica complessiva di tutto il nucleo familiare come risulta dal VALORE ISEE ORDINARIO o ISEE CORRENTE PER L'ANNO 2022.



IMPORTANTE:

- **l'attestazione ISEE non deve risultare superiore a 16.500 euro** e deve essere priva di omissioni o difformità;
- **il nucleo familiare presente nell'ISEE deve corrispondere al nucleo familiare anagrafico** alla data di pubblicazione del bando di concorso fatte salve le eccezioni previste dal DPCM n.159/2013 e s.m.i.
- **Il limite di 16.500 euro deve essere rispettato anche in caso di formazione di nuovi nuclei familiari** (coppie di futura formazione o domanda congiunta di due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona). In questo caso, ai fini della partecipazione al bando di concorso, **si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza. È consigliabile allegare l'ISEE di tutti i componenti.**

2.3 Dichiarazione di assenza di titolarità di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo ubicati ad una distanza minore o uguale a 50 KM dal comune di Collesalveti

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. Deve essere necessariamente indicata almeno un'opzione.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non essere titolare e che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi **adeguati, cioè immobili ad uso abitativo**, alle esigenze del nucleo familiare, ubicati ad una distanza minore o uguale a 50 km dal Comune di Collesalveti.



Nota bene:

Un alloggio non è adeguato **quando è presente una situazione di sovraffollamento**, come definita dall'art.12, comma 8 della Legge Regionale che prevede che all'interno di un'abitazione, siano presenti **“complessivamente due o più persone a vano utile”**.

Esempio: con un nucleo familiare di sei persone che abita in un appartamento di tre vani si viene a determinare un sovraffollamento di due persone a vano utile. Per la definizione di vano utile si rimanda all'ALLEGATO C della Legge Regionale.



IMPORTANTE:

ECCEZIONI PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE ALLA TITOLARITÀ' DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Premesso che l'assenza di titolarità su immobili ad uso abitativo o quote di essi, da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare costituisce un requisito per la partecipazione al bando, la legge regionale prevede, tuttavia, anche alcune eccezioni.

Possono, quindi, ugualmente partecipare al bando di concorso, i soggetti di seguito specificati:

- **i titolari di diritti di proprietà pro-quota** che non hanno la disponibilità giuridica del bene.

Esempio: il figlio che ha ereditato per successione una quota dell'appartamento di proprietà di un genitore, con mantenimento del diritto di abitazione al genitore superstite);

- **I titolari di un solo immobile ad uso abitativo che non hanno la disponibilità giuridica del bene** nei seguenti casi previsti dall'allegato A della legge regionale:

- essere legalmente separato/divorziato e non avere avuto in assegnazione detto immobile a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di non avere la disponibilità dell'immobile;
- immobile dichiarato inagibile dall'autorità competente;
- immobile pignorato.

Se ricorrono tali casi, il richiedente deve barrare la casella corrispondente e deve **allegare alla domanda, in formato elettronico, la documentazione attestante tale "indisponibilità"**.

Esempio: dichiarazione giurata di un tecnico abilitato che attesti che l'alloggio non è abitabile, decreto di separazione, alloggio abitato da parenti che vi risiedono stabilmente, ecc...).

2.4 Dichiarazione di assenza di titolarità di diritti di proprietà su immobili o quote di essi, sia ad uso abitativo che non abitativo, su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, con valore complessivo superiore a 25.000 euro ai fini IMU/IVIE.

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. Deve essere necessariamente indicata almeno una opzione.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non essere titolare e che nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi, **sia ad uso abitativo che non abitativo, che si trovano su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro, compresi quelli dove ricorre il sovraffollamento.**



Nota bene:

il valore complessivo degli immobili si calcola applicando, per gli immobili situati in Italia i parametri IMU e per quelli situati all'estero, i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero) e deve essere dichiarato nell'apposita sezione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell'ISEE (DSU).



IMPORTANTE:

ECCEZIONI PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE ALLA TITOLARITÀ' DI IMMOBILI SIA AD USO ABITATIVO CHE NON ABITATIVO CON VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE A 25.000 EURO

Premesso che l'assenza di titolarità su immobili sia ad uso abitativo o quote di essi, da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare, costituisce un requisito per la partecipazione al bando, la legge regionale prevede, tuttavia, anche alcune eccezioni.

Possono, quindi, ugualmente partecipare al bando di concorso, i soggetti di seguito specificati:

- i titolari di diritti di proprietà su immobili o quote di essi, nel caso che l'immobile o gli immobili di cui si è titolari costituiscano **beni strumentali aziendali**.

Esempio: un immobile utilizzato per l'esercizio di un'attività artigianale, esercitata dal richiedente o da altro componente del nucleo familiare, come parrucchiere, meccanico ecc...

- I titolari di proprietà su immobili o quote di essi **che non hanno la disponibilità giuridica del bene** nei seguenti casi previsti dall'allegato A della legge regionale:

- essere legalmente separato/divorziato e non avere avuto in assegnazione detto immobile a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria l'immobile o di non avere la disponibilità dell'immobile.
- immobile dichiarato inagibile dall'autorità competente;
- immobile pignorato.

Se ricorrono tali casi, il richiedente deve barrare la casella corrispondente **e deve allegare alla domanda, in formato elettronico, la documentazione attestante tale "indisponibilità"**.

Esempio: dichiarazione giurata di un tecnico abilitato che attesti che l'alloggio non è abitabile, decreto di separazione, alloggio abitato da parenti che vi risiedono stabilmente, ecc...).

2.5 Dichiarazione del valore del patrimonio mobiliare del nucleo familiare partecipante non superiore a 25.000 euro

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il patrimonio mobiliare del nucleo familiare partecipante al bando di concorso, **dichiarato ai fini ISEE, non superi il valore di 25.000 euro.**



Nota bene:

Il valore del patrimonio mobiliare che si ottiene applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa, **deve risultare nell'attestazione ISEE** priva di omissioni o difformità.



IMPORTANTE:

Nel caso in cui il nucleo richiedente **sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE.** ad esempio, nel caso di una domanda congiunta presentata da coppie di futura formazione, oppure in caso di domanda distinta, presentata da soggetti che si staccano da un nucleo familiare più grande ecc..., il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, **ma solo quello riferito ai singoli soggetti partecipanti al bando e che si desume dalla DSU**

2.6 Dichiarazione di assenza di proprietà di natanti o imbarcazioni

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. deve essere necessariamente indicata almeno una opzione.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non essere proprietario e che nessun componente del proprio nucleo familiare è proprietario di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei relativi registri.



IMPORTANTE:

ECCEZIONE: la partecipazione al bando di concorso è ammessa anche in caso di proprietà da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei relativi registri, **soltanto nel caso che gli stessi costituiscano beni strumentali aziendali.**

Esempio: è ammessa la titolarità di un'imbarcazione, se la stessa è impiegato per l'attività di pesca esercitata a livello professionale dal richiedente o da altro componente del nucleo familiare.

2.7 Dichiarazione di assenza di proprietà' autoveicoli

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra e deve essere necessariamente indicata almeno un'opzione. Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non essere proprietario e che nessun componente del proprio nucleo familiare è proprietario di autoveicoli immatricolati nei **cinque anni** precedenti la data di pubblicazione del bando, di **potenza superiore a 80KW (110CV).**



IMPORTANTE:

ECCEZIONE: la partecipazione dal bando di concorso è ammessa anche in caso di proprietà da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare di autoveicoli di potenza superiore a quella prescritta dalla legge, **soltanto nel caso che gli stessi costituiscano beni strumentali aziendali.**

Esempio: se tali autoveicoli sono impiegati per l'attività di tassista o di camionista esercitata a livello professionale dal richiedente o da altro componente del nucleo familiare.

2.8 Dichiarazione valore del patrimonio complessivo del nucleo familiare non superiore a 40.000 euro

Tale dichiarazione è obbligatoria per la partecipazione al bando di concorso.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari che il patrimonio complessivo del nucleo familiare **non è superiore a 40.000 euro**.



Nota bene:

Il **patrimonio complessivo del nucleo familiare** è costituito dalla somma del valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, presente sull'ISEE.



IMPORTANTE:

Fermo restando il limite di 40.000 Euro del patrimonio complessivo del nucleo familiare, la partecipazione al bando di concorso è ammessa **solo se vengono rispettati anche i limiti di ciascuna componente dichiarati ai fini ISEE**, di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5 (punto 2.4: valore complessivo del patrimonio immobiliare del nucleo familiare - sia ad uso abitativo che non abitativo, su tutto il territorio italiano o all'estero – con valore complessivo non superiore a 25.000 euro; punto 2.5: valore complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro),

2.9 Dichiarazione di assenza di assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati.

La dichiarazione è obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente e nessun altro componente del nucleo familiare dichiarino di non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto, in qualunque forma, dalla Regione, dagli enti territoriali e da enti pubblici.



IMPORTANTE:

ECCEZIONE: La partecipazione dal bando di concorso è ammessa anche se il richiedente o altro componente del nucleo familiare è stato destinatario di assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati, **purché l'alloggio assegnato sia inutilizzabile o perito, senza dar luogo al risarcimento del danno. In tal caso è necessario allegare la documentazione che attesta tale situazione.**

Esempio: perizia di un tecnico abilitato che attesti che l'alloggio è fatiscente o perito o per altro motivo attestabile).

2.10 Dichiarazione di assenza di provvedimenti di annullamento dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La dichiarazione è obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiarino di **non avere a suo carico e che nessun componente del proprio nucleo familiare ha a suo carico dichiarazioni di annullamento di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.**

2.11 Assenza di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per i casi previsti dall'art. 38, comma 3 lettere b), d), e), f) della legge regionale 2 gennaio 2019, n.2.

La dichiarazione è obbligatoria

Per partecipare al bando di concorso, il richiedente deve dichiarare di non essere mai stato destinatario e che nessun componente del proprio nucleo familiare è mai stato destinatario di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I casi di decadenza previsti dall'articolo 38, comma 3 lettere b), d) e) f) della legge regionale n.2/2019, sono i seguenti:

- **lett. b)** *cessione dell'alloggio, in tutto o in parte, o delle le sue pertinenze;*
- **lett. d)** *aver adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o aver consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;*
- **lett.e)** *aver gravemente o reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o aver causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;*
- **lett. f)** *morosità per un periodo superiore a sei mesi agli adempimenti contrattuali (canone di locazione e quote accessorie) fatta salva la presenza di specifiche cause previste dalla stessa legge regionale all'art. 14, comma 3, debitamente documentate.*



IMPORTANTE:

ECCEZIONE: E' consentita ugualmente la partecipazione al bando di concorso anche in presenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica **per morosità superiore a sei mesi**, soltanto se il richiedente dichiara che **il relativo debito è stato estinto prima della presentazione della presente domanda**. In tal caso, è necessario barrare la casella corrispondente.

2.12 Dichiarazione di assenza di occupazione abusiva di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non occupare abusivamente e di non avere occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica **nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda** e che nessun componente del proprio nucleo familiare si trova in tale condizione.



IMPORTANTE:

ECCEZIONE: E' consentita ugualmente la partecipazione al bando di concorso, anche in caso di occupazione abusiva di alloggio di edilizia residenziale pubblica, se il richiedente dichiara di essere stato destinatario o che un altro componente del proprio nucleo familiare è stato **destinatario di un provvedimento di sanatoria** previsto all'art. 40, commi 4,5 e 6, della legge regionale 2 gennaio 2019, n.2 o dell'art. 40, commi 3 e 4 della legge regionale n.96/1996)

2.13 Dichiarazione di assenza di occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non occupare e di non avere occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica **nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda** e che nessun componente del proprio nucleo familiare si trova in tale condizione.



IMPORTANTE:

ECCEZIONE: E' consentita ugualmente la partecipazione al bando di concorso, anche in caso di occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica, soltanto se il richiedente dichiara di essere stato destinatario o che un altro componente del proprio nucleo familiare è stato destinatario **di un provvedimento di sanatoria** previsto all'art.

40, commi 4,5 e 6, della legge regionale 2 gennaio 2019, n.2 o dell'art. 40, commi 3 e 4 della legge regionale n.96/1996).

Sezione 3 – SITUAZIONE REDDITUALE

3.1 Redditi percepiti

In questa sezione il dichiarante deve inserire nella tabella i redditi fiscalmente imponibili e NON imponibili di qualsiasi natura percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare partecipante al bando di concorso, indicando la tipologia di reddito.

Esempio: redditi da lavoro dipendente o autonomo, da pensione sociale, assegno sociale, pensione di invalidità ecc...).

Per il bando E.R.P. 2022 le certificazioni reddituali sono riferite all'anno 2021.



IMPORTANTE::

per reddito “fiscalmente imponibile” si intende il reddito complessivo al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali e detratti anche gli oneri deducibili che è indicato nelle Certificazioni Uniche rilasciate dal datore di lavoro, da eventuali modelli 730 e dal modello Unico.

L'importo della pensione minima INPS di riferimento è stabilito in €.6.809,79;



Nota bene:

In fase di caricamento della domanda, si consiglia di allegare in formato elettronico i documenti attestanti le varie tipologie di reddito percepito.

3.2 Assegno di mantenimento

Questa dichiarazione deve essere compilata dal coniuge **separato o divorziato legalmente** su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.

Il richiedente deve dimostrare con idonea documentazione l'effettivo pagamento da allegare alla domanda in formato elettronico.

Sezione 4 – CONDIZIONI ABITATIVE

Le dichiarazioni presenti in questa sezione riguardano le condizioni abitative del richiedente e del suo nucleo familiare presenti alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Tali dichiarazioni **non sono obbligatorie** e sono rilevanti **esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio**.

Devono, quindi, essere compilate solo se sussistono le varie condizioni indicate.

Esempio: abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, abitazione che deve essere rilasciata a seguito di sfratto, abitazione in un alloggio in condizioni di coabitazione e sovraffollamento ecc...

E' possibile scegliere anche più di una opzione.

Il richiedente deve allegare obbligatoriamente la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni dichiarate.

4.1 Dichiarazione di abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione.

Per ottenere tale punteggio, il richiedente e il suo nucleo familiare devono risiedere in un alloggio che per la sua tipologia non risulta idoneo dal punto di vista abitativo, il cosiddetto **alloggio improprio**.

Esempio: essere residenti in una soffitta, garage, ecc...

Tale condizione **deve essere documentata da idonea certificazione** rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria (Azienda Usl Toscana Nord Ovest - Igiene Pubblica e Nutrizione - Borgo San Jacopo, 59 – Livorno – e-mail: ispn.li@uslnordovest.toscana.it) o da altra Autorità Pubblica abilitata (ad esempio un verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, la relazione di un assistente sociale ecc...) **da allegare alla domanda in formato elettronico.**



Nota bene:

Si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, ecc... e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione.



IMPORTANTE:

Per l'attribuzione del punteggio di alloggio improprio è necessario che il richiedente sia residente in tale alloggio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso.

4.2 Dichiarazione di abitazione in alloggio in cui sono presenti barriere architettoniche che provocano grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili.

Per ottenere tale punteggio, bisogna risiedere in un'abitazione nella quale sono presenti **barriere architettoniche non facilmente eliminabili** che provocano un grave disagio abitativo ed è necessario che il richiedente o un altro componente del nucleo familiare si trovi in una condizione di **handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione.**



Nota bene:

La presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione di residenza, **deve essere documentata da idonea certificazione** rilasciata da un soggetto competente (relazione di un tecnico abilitato, dell'amministratore del condominio, ecc...) **da allegare alla domanda in formato elettronico.**



IMPORTANTE:

Si ricorda che la **dichiarazione di invalidità** è resa con la **compilazione della colonna invalidità** della tabella riportata nella sezione 2 punto 2.1 del modulo di domanda.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario allegare alla domanda il verbale di invalidità contenente i dati anamnestici e la diagnosi indicati esplicitamente, in modo da consentire la verifica dei problemi motori. Qualora dalle attestazioni non sia rilevabile la presenza di difficoltà di deambulazione sarà necessario allegare un certificato medico nel quale si attesta la presenza delle stesse.



Nota bene:

Se il richiedente, al momento della pubblicazione del bando di concorso, non è ancora in possesso della certificazione di invalidità, è sufficiente allegare alla domanda la **ricevuta di presentazione della domanda di invalidità, purché antecedente alla data di pubblicazione del bando, impegnandosi a produrre il documento finale non appena in possesso.**

In questo caso l'attribuzione del punteggio sarà valutata in corso di istruttoria ad avvenuta acquisizione del verbale.

4.3 Dichiarazione di abitazione in alloggio assegnato a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici regolarmente occupato, o in alloggio privato procurato dai servizi di

assistenza del comune, regolarmente occupato, il cui canone è parzialmente/interamente corrisposto dal Comune di Collesalveti.

Per ottenere tale punteggio, il richiedente e il suo nucleo familiare, devono risiedere in un'abitazione assegnata a titolo precario dal Comune o dal altri servizi assistenziali pubblici.



IMPORTANTE:

Per l'attribuzione di alloggio precario, è necessario che il richiedente sia residente in tale alloggio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso.

4.4 Dichiarazione di abitazione in alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato a titolo provvisorio.

Per ottenere tale punteggio, il richiedente e il suo nucleo familiare, devono risiedere in un alloggio E.R.P., assegnato in **emergenza abitativa**, a titolo provvisorio/utilizzo autorizzato.

Per l'attribuzione del punteggio è necessario

- **essere in regola con il pagamento delle rate mensili** del canone di locazione e degli eventuali oneri accessori;
- **aver stipulato un piano di rientro dalla morosità** con il soggetto gestore *CASALP*, in caso di morosità nel pagamento dei canoni mensili di locazione, e rispettare il pagamento delle rate in esso indicate.

In alternativa, in caso di morosità, tale punteggio non è attribuibile.



Nota bene:

In sede di ricorso, potrà essere valutata l'attribuzione del punteggio, **solo in caso di sottoscrizione di un piano di rientro** con il soggetto gestore *CASALP*, solo se tale documento perverrà al comune **entro la data di scadenza dei termini fissata per la presentazione dei ricorsi alla graduatoria provvisoria.**



IMPORTANTE:

Per l'attribuzione del punteggio di abitazione in alloggio provvisorio E.R.P., è necessario che tale alloggio sia stato assegnato da almeno un anno, alla data di pubblicazione del bando di concorso.

4.5 Dichiarazione di abitazione in alloggio di proprietà privata in base ad un contratto di locazione registrato.

Per ottenere tale punteggio, il richiedente e il suo nucleo familiare, devono risiedere in un alloggio privato con un contratto di locazione debitamente registrato il cui canone di locazione **annuo sia superiore almeno ad un terzo del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2021.**

Tale importo deve essere indicato nella domanda.

E' necessario, indicare, inoltre, se nell'anno 2021 è stato percepito un contributo a titolo di sostegno abitativo e, in caso affermativo, **indicare la somma ricevuta.**



IMPORTANTE:

E' necessario essere in regola con i pagamenti del canone di locazione almeno per le ultime sei mensilità del canone di locazione e allegare obbligatoriamente alla domanda le relative ricevute di avvenuto pagamento.

4.6 Dichiarazione di abitazione in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto o di procedura di pignoramento.

Ottiene tale punteggio, il concorrente che con il nucleo familiare risiede in un'abitazione che deve essere rilasciata a seguito di sfratto o pignoramento.

a) Sfratto

Il concorrente deve essere in possesso del **provvedimento di convalida dello sfratto**.
Lo sfratto può essere per finita locazione o per morosità incolpevole.



IMPORTANTE:

Il provvedimento di convalida dello sfratto dovrà avere una data anteriore alla data di pubblicazione del bando non superiore a due anni e dovrà essere allegato obbligatoriamente alla domanda in formato elettronico.



Nota bene:

Per morosità incolpevole si intende la morosità derivante da una delle seguenti cause, previste all'art. 14, comma 3 della Legge Regionale:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con coesistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinari;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.



IMPORTANTE:

In caso di morosità incolpevole il richiedente deve essere in possesso della documentazione attestante la sussistenza della morosità incolpevole da allegare obbligatoriamente in formato elettronico alla domanda.

b) Pignoramento

Nel caso del pignoramento, è necessario allegare la **notifica del provvedimento** (emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c.) che deve avere una **data anteriore alla pubblicazione del bando**.

4.7 Dichiarazione di abitazione in alloggio in coabitazione con altri nuclei familiari o con situazione di sovrappollamento.

a) Coabitazione con altri nuclei familiari

Questo punteggio viene attribuito nel caso che il nucleo familiare del concorrente, composto da **almeno due unita'** risulti anagraficamente coabitante con altro o più nuclei familiari composto ciascuno da **almeno due unita'**. La condizione di coabitazione di nuclei familiari distinti è rilevata d'ufficio tramite verifica della relativa registrazione anagrafica.

b) Punteggio di sovrappollamento

Questo punteggio viene attribuito nel caso che il concorrente e il suo nucleo familiare siano residenti in un'abitazione nella quale esiste una situazione di sovrappollamento, ovvero quando il numero delle persone residenti nell'alloggio risulta eccessivo rispetto al numero dei vani utili.

Per situazione di sovrappollamento si intende quella definita dall'art.12, comma 8 della Legge Regionale che prevede che all'interno di un'abitazione, siano presenti **"complessivamente due o più persone a vano utile"**.

Esempio: con un nucleo familiare di sei persone che abita in un appartamento di tre vani si viene a determinare un sovraffollamento di due persone a vano utile.

Per la definizione di vano utile si rimanda alla definizione presente nell'Allegato C paragrafo 2 della Legge Regionale.



Nota bene:

Per documentare la situazione di sovraffollamento è necessario allegare alla domanda in formato elettronico la planimetria catastale dell'alloggio, dalla quale si ricavi il numero dei vani presenti nell'abitazione. Gli assegnatari di alloggi ERP possono allegare una dichiarazione sottoposta a verifica d'ufficio.



IMPORTANTE:

La condizione di sovraffollamento NON e' cumulabile con quella di coabitazione.

Sezione 5 – CONTRIBUZIONE GESCAL

Si tratta di una dichiarazione non obbligatoria rilevante solo ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Può richiedere questo punteggio il concorrente che è in grado di documentare un periodo di contribuzione GESCAL per almeno cinque o dieci anni.

A questo proposito si ricorda che il versamento dei contributi GESCAL era effettuato con trattenuta di contributi aziendali e dei lavoratori che furono soppressi, per la quota a carico dei lavoratori dal 1° gennaio 1996.

Il periodo di contribuzione in parola deve pertanto necessariamente riferirsi ad attività lavorativa svolta negli anni precedenti il 31 dicembre 1995.



IMPORTANTE:

In fase di istruttoria delle domande, ai richiedenti tale punteggio, sarà richiesto l'invio dell'estratto conto previdenziale INPS per la verifica dei periodi lavorativi

Sezione 6 – CONTATTI E RECAPITI

In tale sezione, solo se diversi dall'indirizzo di residenza, il richiedente deve indicare l'eventuale indirizzo ed, eventualmente ulteriori recapiti telefonici e di posta elettronica, ai quali desidera che pervengano tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.



IMPORTANTE:

Il Comune di Collesalveti non invierà comunicazione personali ai soggetti richiedenti in merito alla posizione in graduatoria, per cui tutte le informazioni in merito alle ammissioni o alle esclusioni dalla graduatoria stessa, saranno direttamente consultabili sull'albo pretorio online e sulla pagina istituzionale del comune dedicata.



D – SPECIFICAZIONI FINALI

In questa parte sono fornite, sezione per sezione, ulteriori specificazioni utili per il completamento della domanda. Si compone di due sezioni:

D.1 – ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA

D.2 – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

D.1 – ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA

Il concorrente in fase di compilazione della domanda deve prestare particolare attenzione all'elenco posto alla fine della domanda stessa, nel quale sono indicati gli allegati necessari sia per la verifica dei requisiti di partecipazione, sia per la verifica della sussistenza delle condizioni di attribuzione del punteggio.

D.2 – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

1) Autorizzazione al reperimento d'ufficio delle condizioni di storicità di cui alla lettera c-2 Allegato B della legge regionale n.2/2019

Ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio di storicità, sia di residenza sul territorio comunale, sia di presenza continuativa nelle precedenti graduatorie E.R.P., previsto alla lettera c-2 Allegato B della legge regionale n.2/2019, al termine della compilazione del modulo di domanda viene richiesto al concorrente di autorizzare l'ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo a reperire tali informazioni direttamente dalla banche dati comunali.

2) Comprensione e sottoscrizione finale della domanda

Dal momento che la domanda si compone di una serie di dichiarazioni che il concorrente deve rilasciare sotto la propria responsabilità, al termine della compilazione, è necessario dichiarare di aver letto e compreso quanto dichiarato nella domanda stessa e, quindi, sottoscriverla, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace.

3) Comprensione e sottoscrizione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

Al termine della domanda viene richiesto al concorrente di dichiarare di aver letto e compreso l'informativa ai sensi del Regolamento U.E.2016/679 e di sottoscriverla autorizzando il Comune al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati esclusivamente ai fini del Bando di Concorso.

